

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

## DETERMINAZIONE

N. G10665 del 24/07/2014

Proposta n. 12828 del 23/07/2014

**Oggetto:**

RETTIFICA determinazione n. A05579 del 5 luglio 2013 concernente "Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - SOGEPA Soc. Paesaggio e l'Ambiente r.l. - Partita IVA 01940281007 - Comune di ROMA. Rinnovo autorizzazioni fitosanitarie N. 12/0324 per variazione"

**Proponente:**

Estensore	SINTINI ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	SINTINI ANDREA	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: RETTIFICA determinazione n. A05579 del 5 luglio 2013 concernente “Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – SOGEPA Soc. Paesaggio e l’Ambiente r.l. - Partita IVA 01940281007 – Comune di ROMA. Rinnovo autorizzazioni fitosanitarie N. 12/0324 per variazione”

*IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA*

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

**VISTO** il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214”;

**VISTA** la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale”;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e s.m.i. che:

- all’articolo 19 elenca i soggetti che devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata per l’esercizio dell’attività di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali;
- all’articolo 20 stabilisce che le ditte che producono e/o commercializzano e/o importano i vegetali e/o i prodotti vegetali elencati nell’All. V, devono essere iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP);
- all’articolo 26 stabilisce che i soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

**VISTO** il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214”;

**VISTA** la L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, concernente “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011” , art. 2, commi 39 e 40 in materia di competenza per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. A05579 del 5 luglio 2013 concernente “Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – SOGEPA Soc. Paesaggio e l’Ambiente r.l. - Partita IVA 01940281007 – Comune di ROMA. Rinnovo autorizzazioni fitosanitarie N. 12/0324 per variazione”;

**CONSIDERATO** che le premesse della determinazione dirigenziale n. A05579 del 5 luglio 2013 differiscono dal relativo determinato, in quanto escludono espressamente le specie di palme sensibili al punteruolo rosso dal rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto dei vegetali;

**CONSIDERATO** che le specie di palme da escludere dal rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto dei vegetali sono soltanto *Arecastrum romanzoffianum* e *Chamaerops humilis* in quanto facenti parte dell'elenco dei vegetali sensibili al Punteruolo rosso delle palme;

**CONSIDERATO** che la ditta è ubicata in zona di contenimento per il Punteruolo rosso delle palme e pertanto necessita, per movimentare i vegetali sensibili, dell'autorizzazione all'emissione del passaporto dei vegetali;

**CONSIDERATO** che il determinato della determinazione dirigenziale n. A05579 del 5 luglio 2013 dispone per mero errore materiale il rilascio alla ditta SOGEPA Soc. Paesaggio e l'Ambiente r.l. dell'autorizzazione all'emissione del passaporto dei vegetali anche per *Arecastrum romanzoffianum* e *Chamaerops humilis*;

**RITENUTO** pertanto necessario rettificare la determinazione dirigenziale n. A05579 del 5 luglio 2013 limitatamente al solo determinato;

## D E T E R M I N A

per quanto in premessa,

la rettifica della determinazione dirigenziale n. A05579 del 5 luglio 2013 concernente "Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – SOGEPA Soc. Paesaggio e l'Ambiente r.l. - Partita IVA 01940281007 – Comune di ROMA. Rinnovo autorizzazioni fitosanitarie N. 12/0324 per variazione" ed in particolare, nel determinato, l'eliminazione dal quadro dei passaporti della seconda e della terza riga:

Ornamentali	<i>Arecastrum romanzoffianum</i>	--	--	Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi
Ornamentali	<i>Chamaerops humilis</i>	--	--	Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi

La ditta è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 214/2005 e s.m.i., dall'allegato III, lettere A e B e Allegato IV del D.M. 12 novembre 2009 e dalle prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale.

La ditta è tenuta a altresì ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti istituzionali del Servizio Fitosanitari Regionali e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale. La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRETTORE**  
(Dr. Roberto Ottaviani)